

**BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE COMUNI MONTANI
APPENNINO PISTOIESE**

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 51 del 06.07.2020 di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019, Capo XIII;

VISTE le circolari esplicative inviate dalla Regione Toscana in merito alle precisazioni circa la vigente normativa di riferimento;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 35 del 21.09.2021 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019";

VISTO il "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese (da ora in poi UCAP) approvato con delibera di Consiglio n. 09 del 26.06.2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 137 del 18.03.2024 con la quale viene approvato lo schema del presente bando, della relativa domanda di partecipazione e del modello di consenso per la presentazione dell'istanza per nucleo di nuova formazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n°141 del 18.03.2024 con la quale viene approvato il modello di ricorso amministrativo in opposizione o integrazione alla graduatoria per assegnazione degli alloggi ERP 2024;

RENDE NOTO

che **dal giorno 19/03/2024 e fino al giorno 20/05/2024** è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i., (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili.

ATTENZIONE: Con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al presente Bando, cesserà l'efficacia del Bando ERP precedente e della relativa graduatoria definitiva nonché delle graduatorie speciali collegate, con conseguente archiviazione delle pratiche afferenti.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ARTICOLO 1 - SOGGETTI RICHIEDENTI (art. 9 L.R.T. n. 2/2019)

1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente Bando relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere anch'esso in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eccetto quanto stabilito dal paragrafo 2, lettere a), b) e bis) dell'Allegato A della LRT 2/2019, che si riferisce al solo soggetto richiedente. Possono partecipare al presente Bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio, sia soggetti già assegnatari, che soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. Ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona, ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente Bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta, i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ATTENZIONE: E' necessario che per ogni componente del nucleo familiare richiedente, sia correttamente indicato il proprio "stato civile" presente in Anagrafe Comunale; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo (nubile/celibe, coniugato/a, divorziato/a, vedovo/a). La dicitura "ignoto e/o sconosciuto" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza e comporta l'esclusione.

In ogni caso, fino alla chiusura della fase integrativa della graduatoria provvisoria, il nucleo familiare del richiedente potrà rettificare i dati presenti in anagrafe, presentando la documentazione prevista ad indicare correttamente il proprio stato civile.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO (Allegato A L.R.T. n. 2/2019)

1. A norma dell'Allegato A della LRT 2/2019, la domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dai soggetti che risiedono in uno dei Comuni dell'Ucap o che vi prestino attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

I requisiti per la partecipazione al Bando per l'assegnazione degli alloggi di ERP, da possedere alla data di pubblicazione dello stesso, sono i seguenti:

- a)** - cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;

b) - residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale di uno dei Comuni facenti parte l' UCAP. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nella domanda di partecipazione al presente Bando il richiedente dovrà dichiarare di non aver presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

b bis) - assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) - situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 3 del precedente art.1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) del precedente art.1 del presente Bando, si fa riferimento, ai fini della partecipazione, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c), ovvero 16.500,00 euro di valore ISEE, e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto tra i due.

ATTENZIONE: Nel caso l'attestazione ISEE presenti omissioni e/o difformità, il richiedente dovrà allegare alla domanda la relativa documentazione giustificativa. Tale documentazione dovrà essere allegata anche in caso di omissioni e/o difformità presenti nell'attestazione ISEE relativa al soggetto con cui il richiedente intende eventualmente costituire un nucleo familiare di futura formazione.

Nel caso l'attestazione ISEE venga considerata errata rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 159/2012 e s.m.i. in riferimento ai componenti del nucleo familiare, la relativa domanda non potrà essere accolta.

d1) - assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). Poiché il bando per l'assegnazione si riferisce a più comuni facenti parte l'UCAP per il calcolo di cui sopra si assume la distanza dell'alloggio dal Comune più vicino.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

d2) - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro.

Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è

titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui al comma 3 del precedente art.1 del presente Bando;

- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

e1) - valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE, ma solo a quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e2) - non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela, iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) - non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida, non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

2. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) del comma 1 del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

3. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro- quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Si intende indisponibile, secondo quanto previsto dal "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'UCAP di cui in premessa, l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovraffollamento rispetto agli standard stabiliti dall'art. 23 comma 2 lett. c) del Regolamento suddetto;

c) la quota di proprietà è inferiore a 1/5;

d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP di cui all'art. 2 del suddetto Regolamento.

4. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, l'UCAP può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera d2), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, l'UCAP può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

5. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non auto certifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ARTICOLO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente Bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 5 del suddetto Bando.

Le dichiarazioni richieste sono inserite nello schema di domanda da compilare.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).

L'UCAP ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando, corrispondano a verità.

L'Amministrazione UCAP, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 e seguenti del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

L'Amministrazione UCAP attiverà un controllo a campione sulle domande pervenute come previsto dall'art. 4 co.4 e 5 del "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'UCAP".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente e/o i componenti il suo nucleo familiare non siano in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, l'UCAP provvede all'esclusione del nominativo del richiedente dalla graduatoria, ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

ARTICOLO 4 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'UCAP.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- le sedi dei comuni facenti parte del territorio l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
- sito istituzionale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (www.ucap.it).
- sito istituzionale di ogni comune facente parte l'UCAP.

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in sessanta (60) giorni e decorrono dalla data di inizio di pubblicazione del bando.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, da euro 16,00, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

Le domande dovranno pervenire all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese compilate con i relativi allegati, esclusivamente nelle forme di seguito indicate e, a **PENA DI ESCLUSIONE**, entro e non oltre le **ore 12,00 del 20 maggio 2024**

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese negli orari di apertura al pubblico;
- PEC : unionecomuniappenninopistoiese@pec.it;
- spedite, **a rischio esclusivo del partecipante**, con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese- Servizi Sociali, Via P. Leopoldo n. 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT)

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando anche se spedite tramite l'ufficio postale entro la data di scadenza.

ARTICOLO 5 - ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019, le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali – economiche - familiari (Art. 10 della L.R.T. 2/2019 e Allegato B alla L.R.T. n. 2/2019):

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da:

- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dall'UCAP, dove il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

- **b-1.** permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico - sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3.

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria, il Servizio trasmetterà apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Segretario Generale dell'UCAP e al Prefetto di Pistoia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- **b-2.** abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

- **b-3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune/UCAP o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza dell'UCAP, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dall'UCAP stessa: punti 3.

- **b-4.** abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3; in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

- **b-5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 della L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

- **b-6.** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2. *Le due condizioni non sono cumulabili.*

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno:

- tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
- dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
- quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5;
- venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: punti 1;
- non inferiore ad anni 10: punti 2.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ARTICOLO 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

ARTICOLO 7- FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate e presentate all'UCAP nel rispetto delle modalità indicate all'art. 4 del presente bando

B) Istruttoria delle domande

L'UCAP procede all'istruttoria delle domande pervenute assegnando ad ogni istanza un codice alfanumerico.

L'UCAP provvede a verificare l'attribuzione del punteggio provvisorio di ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni del richiedente e della documentazione eventualmente allegata, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 5) e secondo quanto previsto dall'Allegato B della LRT 2/2019, effettuando a campione i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato.

C) Formazione della graduatoria generale provvisoria

A seguito dell'istruttoria delle domande e comunque entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle stesse, l'UCAP pubblica la graduatoria provvisoria per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'UCAP, così composta:

- allegato a): elenco domande che risultano ammissibili e relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato b): elenco domande che risultano ammissibili con riserva per mancanza di dichiarazioni /documenti e relativo punteggio provvisorio attribuito;
- allegato c): elenco domande che risultano escluse.

I soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione riceveranno, all'indirizzo indicato nella domanda, il codice alfanumerico assegnato dall'ufficio ai fini di poter consultare la graduatoria.

Entro il suddetto periodo di 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati possono presentare eventuali integrazioni e/o ricorsi in opposizione alla graduatoria stessa, secondo le medesime modalità di presentazione della domanda di assegnazione come indicato all'art.4

NOTA BENE: qualora, nei suddetti 30 giorni di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti titolari delle domande “ammissibili con riserva” non provvedano a fornire le dichiarazioni e/o i documenti necessari ai fini della conferma dei requisiti di ammissione e/o dei punteggi richiesti, l'UCAP provvederà ad escludere la domanda e/o non attribuire il punteggio di cui sopra.

D) Formazione della graduatoria definitiva

Entro 60 giorni dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del Procedimento inoltra la graduatoria stessa alla Commissione di cui all'art. 2 del “Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'UCAP, unitamente alle opposizioni presentate riferite alle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, l'UCAP approva la Graduatoria Definitiva. Ai fini dell'approvazione di quest'ultima, la suddetta Commissione, nel termine sopra indicato (90 giorni) deve svolgere i compiti previsti dal suddetto art. 2 del Regolamento.

La Graduatoria Definitiva è così composta:

Elenco domande che risultano ammesse e relativo punteggio definitivo ottenuto, in ordine di punteggio decrescente;

Elenco domande che risultano escluse.

Per la consultazione della graduatoria definitiva i soggetti potranno utilizzare il codice alfanumerico ricevuto a seguito della presentazione dell'istanza ovvero il medesimo ricevuto per la consultazione della graduatoria provvisoria.

Contro la Graduatoria Definitiva è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa.

E) Modalità di pubblicazione delle graduatorie

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990, l'UCAP non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle due graduatorie, verrà data notizia a mezzo stampa.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'UCAP all'indirizzo web : <https://www.ucap.it/it-it/home>

ARTICOLO 8 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI

La Graduatoria Definitiva scaturita dal presente Bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'UCAP e conserverà la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la sua pubblicazione, cesserà l'efficacia delle Graduatorie Definitive ERP scaturite dal Bando anno 2020 attualmente vigenti e, pertanto, le relative pratiche verranno archiviate.

I requisiti di cui all'art. 2) del presente Bando devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione dello stesso, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio Erp, fatta eccezione per quelli di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) che riguardando esclusivamente il richiedente.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla Graduatoria Definitiva ERP scaturita dal presente Bando, secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019, secondo il procedimento disciplinato dal Regolamento, e nel rispetto dei parametri di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento stesso.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, l'UCAP procederà all'esclusione dalla Graduatoria Definitiva.

Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, emerga che l'assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false, l'UCAP adotta il relativo provvedimento di annullamento secondo quanto disciplinato dall'art. 36 della LRT 2/2019.

In fase di assegnazione, per la verifica del requisito di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera d2) relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, l'UCAP, acquisito il dato relativo all'IVIE contenuto nella Dichiarazione ISEE, potrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti.

ARTICOLO 9 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è l'UCAP. Il Responsabile della Protezione dati può essere contattato all'indirizzo dpo@ucap.it

L'interessato ha il diritto di richiedere l'esercizio previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 contattando il Titolare del trattamento

Telefono: (+39) 0573.62121

Email: segreteria@ucap.it

PEC: unionecomunipenninopistoiese@pec.it

ARTICOLO 10 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT 2/2019, e al "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'UCAP" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 26.06.2023.

Il Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nella Responsabile del Servizio Sociale, Dottoressa Elisa Sousa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale dell'UCAP ai seguenti numeri di telefono: 0573/621260-0573/621266.

San Marcello Piteglio _____

LA RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Elisa Sousa _____